



Comune di Zibido San Giacomo

Città metropolitana di Milano

20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154

Prot. N. 7857/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 8.05.2020

OGGETTO: Riapertura del mercato settimanale del sabato

IL SINDACO

VISTO l'art. 1, punto 1.6, lett. C) della Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 3.05.2020 ad oggetto: *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19*, le cui disposizioni producono effetti dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, che prevede:

C) I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

- 1. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di clienti contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;*
- 2. individuazione da parte del Comune di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;*
- 3. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;*
- 4. accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;*
- 5. si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;*
- 6. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;*
- 7. obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;*
- 8. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;*
- 9. presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.*

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;

Le disposizioni di cui alla presente lettera C) si applicano anche alle fiere. Restano sospese:

- le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;*
- le sagre.*

PRESO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla riapertura del mercato settimanale, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, attuando tutte le disposizioni necessarie

a garantire lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto delle misure inerenti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RAVVISATA la necessità di procedere alla riapertura sperimentale del mercato settimanale del sabato (limitatamente alla vendita di prodotti alimentari) presso l'area di via Lenin.;

RITENUTO che il rispetto delle disposizioni inerenti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 potrà essere garantito attraverso l'attuazione di:

- una preventiva definizione dell'area interessata dall'assegnazione temporanea dei posteggi attraverso una limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- il posizionamento di idonea segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso nonché indicazioni all'interno dell'area di mercato stessa che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
- l'assegnazione temporanea agli operatori di n. 8 posteggi per la vendita di prodotti alimentari da mt. 4 per mt. 8 ai soli operatori titolari di posteggio indicando il distanziamento tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- la definizione quale capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa (capienza rilevata attraverso il conteggio del numero degli operatori presenti e della clientela) in massimo n. 2 clienti per ogni posteggio occupato;
- l'individuazione di un soggetto, appartenente alla Polizia Locale, che assuma il compito di "Covid Manager" per coordinare il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;
- l'accesso all'area di mercato contingentato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentendo l'ingresso ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno 1 m. e contestuale uso di DPI (mascherina);
- l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- il distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

VISTO infine il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 50;

ORDINA

1. a partire dal giorno 9 maggio 2020 e sino al giorno 16 maggio, previa adozione di apposite procedure utili a garantire il pieno rispetto delle misure inerenti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la riapertura sperimentale del mercato settimanale del sabato (limitatamente alla vendita di prodotti alimentari) presso l'area di Via Lenin, con orario dalle 8,00 alle 12,00;
2. di procedere all'apertura del mercato settimanale attraverso l'attuazione delle seguenti disposizioni:
 - una preventiva definizione dell'area interessata dall'assegnazione temporanea dei posteggi attraverso una limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
 - il posizionamento di idonea segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso nonché indicazioni all'interno dell'area di mercato stessa che orientino la clientela verso il varco d'uscita;

- una capienza massima di clienti all'interno dell'area mercatale in numero non superiore al doppio dei posteggi occupati ;
- l'assegnazione temporanea di n. 8 posteggi per la vendita di prodotti alimentari da mt. 4 per mt. 8 ai soli operatori titolari di posteggio;
- che venga rispettato il distanziamento di due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- di individuare quale "Covid Manager" il sig. Marzio Betti, Responsabile della Polizia Locale con il compito di coordinare il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza;
- l'accesso all'area di mercato contingentato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentendo l'ingresso ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- il rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. e contestuale uso di DPI (mascherina);
- l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
- di rimandare ai Responsabili dei Settori comunali competenti per materia l'adozione dei rispettivi provvedimenti atti a dare applicazione alla presente Ordinanza.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza alle presenti disposizioni, fatte salve eventuali ipotesi di reato rispetto alle quali sarà presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria e ove non fosse diversamente stabilito dalla Legge, è applicata la sanzione amministrativa da € 100 a € 600 secondo le modalità stabilite dall'art. 16 Legge 24 novembre 1981, n. 689;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R: Lombardia ai sensi e ai termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nonché con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 4 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio comunale;
- la divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione del provvedimento sul sito internet comunale www.comune.zibidosangiacomo.mi.it

DISPONE

altresì;

la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, a:

- Prefettura di Milano – C.so Monforte, 31 – 20122 MILANO;
- Stazione Carabinieri di Binasco;
- Settori competenti;

Lì, 08.05.2020

IL SINDACO
Sonia Belloli

